

**ORDINANZA MUNICIPALE**

concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere in Via Borgo

---

1. L'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere in Via Borgo, può essere concessa dal Municipio nei limiti ammessi dal piano 1:200 consultabile presso l'Ufficio tecnico comunale.
2. I richiedenti che intendono usufruire di area pubblica devono presentare domanda scritta al Municipio allegando una planimetria indicante la superficie richiesta, gli oggetti che intendono posare corredati da fotografie illustrative.
3. E' ammessa unicamente la posa di oggetti o elementi di arredo facilmente amovibili. Eccezioni per casi particolari possono essere concesse dal Municipio dietro richiesta scritta. In questo caso il richiedente dovrà indicare chiaramente il genere di oggetto e l'ingombro dello stesso e presentare le relative fotografie.
4. Gli oggetti posati sull'area pubblica non debbono intralciare la circolazione durante gli orari di apertura al traffico per il carico e lo scarico (ovvero dalle ore 07.00 alle ore 11.00 dal Lunedì al Sabato).  
Questi oggetti debbono poter essere facilmente tolti in caso di bisogno (chiusura della Galleria Siberia-Cantonaccio e conseguente riapertura al traffico di Via Borgo, manifestazioni importanti o altri eventi particolari).
5. Per le tasse applicate a ogni genere di occupazione d'area pubblica fa stato l'art. 101 del Regolamento comunale.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 2 giugno al 16 giugno 1997 compresi.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

Ascona, 2 giugno 1997

